



## **AC 4144**

***“Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette”.***

*Il testo della norma di riforma della legge quadro sulle aree naturali protette trasmesso dal Senato alla Camera dei Deputati è da valutare positivamente rispetto al suo impianto generale, poiché sembra essere riuscito l'intento di adeguare dopo 25 anni una legge rispetto al mutato contesto normativo europeo e nazionale, oltre che ad una maggior consapevolezza ambientale e alla necessità di mettere in essere un nuovo più proficuo rapporto tra parchi, istituzioni e comunità locali, accorciando la distanza fra "istituzione" Parco e territorio.*

*I Comuni e i sindaci hanno rappresentato un punto di riferimento importante per mantenere in vita i Parchi, stanti anche le difficoltà economiche di questi anni, è quindi opportuno riconoscere nei nuovi consigli dei Parchi, accanto ai rappresentanti del ministero e delle associazioni ambientaliste e agricole, un ruolo importante anche ai sindaci, come portatori degli interessi collettivi delle comunità.*

*Le modifiche alla legge quadro introdotte soddisfano in buona parte le aspettative dei territori, rispetto alla necessità di coniugare le di tutela della biodiversità con elementi di semplificazione e innovazione normativa, cui si aggiunge una nuova impostazione del modello di governance improntata su maggiore trasparenza, snellezza ed efficacia, con il conferimento di un giusto ruolo alle comunità locali. Preme evidenziare fra le modifiche introdotte la previsione di un importante snellimento per le autorizzazioni paesaggistiche, la previsione di possibilità per gli Enti parco di intervenire nella gestione della fauna selvatica con appositi piani di contenimento, che si auspica sia estesa anche al caso di rischio di incolumità per le comunità residenti in caso di proliferazione eccessiva.*

*Si segnala anche in questa sede l'opportunità di apportare alcune integrazioni, ad iniziare da quella relativa ad una maggiore partecipazione delle comunità locali alla gestione di Parchi e aree protette nella nomina del Presidente, maggiore coerenza tra pianificazione urbanistica e rimodulazione delle aree contigue ai parchi, maggiore semplificazione amministrativa per opere e interventi nelle zone 'D', quelle a minor tutela ambientale, nel caso in cui i Comuni abbiano recepito nei Piani regolatori il piano e il regolamento del Parco.*

*Ai fine di velocizzare gli iter di approvazione del Piano del Parco, si ritiene importante anche un approfondimento sulla effettiva necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica il Piano del Parco, che per sua definizione è volto a tutelare ambiente, patrimonio culturale e paesaggistico dei territori e non certo potrà avere impatti negativi per i quali è prevista la procedura di VAS ai sensi del Codice dell'Ambiente.*

*Importante anche intervenire sul marchio di qualità che sarà introdotto per i prodotti realizzati nelle aree protette, che dovrebbe essere accompagnato da forme di agevolazione e incentivi per i piccoli produttori locali.*

*Ultima ma non per importanza è poi la possibilità per la Comunità Parco, che comprende i Comuni che ricadono all'interno dell'area protetta, di esprimersi nell'atto di nomina dei presidenti dei Parchi al fine di un coinvolgimento pieno e concreto delle comunità locali.*

*Le aree protette non sono delle isole, l'onere dello sviluppo locale è un obiettivo che necessita di un approccio complessivo, coinvolgendo tutti i diversi soggetti: organi di governo, amministrazioni locali, dalle enti parco, associazioni ambientaliste. Soltanto l'interazione, l'intesa, il comune sentire di tutti questi soggetti possono portare a un equilibrio tra quello che è più precipuamente il compito di un'area protetta – soffermarsi sulla biodiversità e richiamare a un'etica della terra tutti coloro che vivono al suo interno – e la missione degli amministratori locali, che hanno il dovere di migliorare la qualità della vita dei cittadini".*

**Art. 4.**  
**(Modifiche all'articolo 9 della legge n. 394 del 1991)**

*Al comma 1, lettera a), alinea 4, dopo le parole «d'intesa con i presidenti delle regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco,» inserire le parole «sentita la Comunità del parco,».*

**MOTIVAZIONE**

Si chiede che sia sentita anche la comunità del parco nella nomina del presidente del parco. L'organo preposto alla partecipazione delle comunità locali alla vita del parco è, infatti, la Comunità del Parco, occorre potenziarne il ruolo per incidere in modo più significativo nelle scelte gestionali dell'Ente.

Considerata l'importanza del ruolo del presidente, lo stesso dovrebbe essere nominato almeno di intesa fra ministro e comunità del parco, oppure espresso dalla comunità del parco e, possibilmente, scelto fra sindaci e amministratori o con elezione diretta dei cittadini. Sarebbe peraltro anche necessario definire preventivamente i criteri da seguire per la nomina anche per non rischiare di sovraccaricare sulla figura del presidente un eccessivo ruolo politico.

**Art. 5.**

**(Modifiche agli articoli 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991)**

*Al comma 1, lettera b), punto 7) alla fine del primo periodo inserire le parole « in coerenza con la pianificazione urbanistica».*

**MOTIVAZIONE**

Per le aree contigue che dovrà individuare il piano del parco è corretto prevedere che i confini siano rimodulati anche in coerenza con l'assetto territoriale e la relativa pianificazione urbanistica.

**Art. 5.**

**(Modifiche agli articoli 11, 12, 14, 25, 26 e 32 della legge n. 394 del 1991)**

*Al comma 1, lettera b), punto 8) eliminare gli ultimi periodi:*

«L'Ente parco, nella qualità di autorità procedente, dà avvio alla valutazione ambientale strategica del piano, da svolgere da parte dell'autorità regionale competente, secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'ambito del relativo procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. A tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, la proposta di piano comprende almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143. Il Consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni del piano ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, procede alla sua adozione e lo trasmette tempestivamente alla regione.».

**MOTIVAZIONE**

Si chiede di eliminare la previsione di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica secondo le disposizioni dell'art. 6 del dlgs n. 152/06 il Piano del Parco, che evidentemente non presenta le caratteristiche di piano o programma che possa avere "impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale". Il Piano è, infatti, per sua definizione lo strumento necessario a tutelare i valori naturali ed ambientali, storici, culturali, antropologici tradizionali del territorio dei parchi nazionali..

## **Art. 6**

*(Modifica dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991)*

All'articolo 6, dopo il comma 3 del nuovo articolo 13, aggiungere i seguenti commi:

“4. Qualora i comuni abbiano recepito nel piano regolatore generale i contenuti del piano e del regolamento, approvati in via definitiva ai sensi degli articoli 11 e 12, il nulla osta potrà essere espresso, limitatamente alle aree di promozione economica e sociale di cui all'art. 12 comma 2 lett. d) agli interventi di cui al comma 1-quater, direttamente dai comuni stessi.

5. Ai fini di quanto al comma precedente la conformità degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale del Comune alle previsioni del piano e del regolamento viene espressa con apposita deliberazione dell'Ente Parco.

6. Gli interventi per cui è ammessa ai sensi del comma 1-bis l'espressione del nulla osta da parte dei comuni sono:

- a) manutenzione straordinaria di fabbricati e loro pertinenze;
- b) risanamento conservativo di fabbricati e loro pertinenze;
- c) ristrutturazioni edilizie di fabbricati e loro pertinenze;
- d) realizzazione di costruzioni provvisorie;
- e) realizzazione di reti tecnologiche ed impianti interrati, quali reti per acqua potabile, fognature, telecomunicazioni, energia elettrica e simili;
- f) manutenzione straordinaria della viabilità, dei parcheggi e delle aree di sosta.

1-quinques. Ove si sia fatto uso della disposizione di cui al comma 1-bis il comune provvede a trasmettere all'Ente parco, contestualmente al rilascio del titolo abitativo, il progetto dell'intervento ed ogni sua variante, ai fini della verifica della coerenza con piano e regolamento. In caso di non conformità la direzione del parco esprime motivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento nei termini di cui al comma 1.”

## **MOTIVAZIONE**

Si propone di introdurre misure di semplificazione amministrativa per la realizzazione di opere e interventi in aree d). Stante una estrema variabilità nella pianificazione per le aree c) e d), destinate a sviluppo attività ecosostenibili, almeno nelle zone d), se il Piano del Parco è recepito dai PRG comunali, dovrebbe essere possibile realizzare interventi “minori” non sostanziali prescindendo dal nulla osta del parco, così da snellire i relativi iter e il carico delle amministrazioni competenti.

**Art. 8.**  
**(Modifiche all'articolo 16 della legge n. 394 del 1991)**

*Al comma 1, punto 1-duodecies) alla fine del primo periodo inserire le parole « , oltre a prevedere agevolazioni per le produzioni locali ».*

**MOTIVAZIONE**

Il marchio di qualità dovrà prevedere forme di agevolazione per i piccoli produttori locali, al fine di incentivare le iniziative imprenditoriali di qualità sui territori.

## **ART. 9.**

### **(Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991).**

*Al comma 1, alinea 2, primo periodo dopo le parole «che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili» inserire le parole «,o che siano finalizzati a contenere il rischio di danni per il territorio e le comunità residenti».*

### **MOTIVAZIONE**

Si chiede di estendere la possibilità di intervento da parte dell'Ente Parco con specifici piani di contenimento della presenza di fauna selvatica con lo scopo di limitare i potenziali danni che sempre con maggiore frequenza si registrano.